

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2019, n. 252.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157](#).

Art. 57. Disposizioni in materia di enti locali [\(130\)](#)

1. La [lettera c\) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), è sostituita dalla seguente: "c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'[articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;". [\(131\)](#)

1-bis. All'[articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al [comma 448](#), le parole: "e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020";

b) al [comma 449](#), dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

“d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)”. [\(132\)](#)

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#). [\(132\)](#)

1-quater. All'[articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2015, n. 125](#), le parole: “Per gli anni dal 2015 al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2015 al 2023”. [\(132\)](#)

2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) [articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#);

b) [articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#);

c) [articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);

d) [articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67](#);

- e) **articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**
- f) **articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;**
- g) **articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.** [\(133\)](#)

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'[articolo 21-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#) [\(134\)](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), e il [comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), sono abrogati. [\(135\)](#)

2-ter. Al comma 2 dell'[articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio 2019" sono soppresse;
- b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente". [\(135\)](#)

2-quater. Al testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1 e 3 dell'[articolo 216](#) sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'[articolo 226](#), la lettera a) è abrogata. [\(135\)](#)

2-quinquies. Dopo il [comma 473 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), è inserito il seguente: "473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020". [\(135\)](#)

2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-*quinquies* si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del [comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#). [\(135\)](#)

2-septies. All'[articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), le parole: "mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato" sono soppresse. [\(135\)](#)

2-octies. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione della [legge 6 ottobre 2017, n. 158](#), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34](#), e della [legge 28 dicembre 2015, n. 221](#), nonché per assicurare il miglioramento dell'attività di formazione del personale dei suddetti enti per

l'applicazione delle citate normative, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM) organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del sovraccanone di cui all'[articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959](#). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma. [\(135\)](#)

2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), delle somme dovute ai sensi dell'[articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#);

b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. [\(135\)](#) [\(137\)](#)

2-decies. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019. [\(135\)](#)

2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi. [\(135\)](#)

2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di

liquidazione di cui all'[articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). [\(136\)](#)

2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-*decies* è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-*undecies* e 2-*duodecies* con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019. [\(135\)](#) [\(138\)](#)

2-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*decies*, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'[articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. [\(135\)](#)

2-quinquiesdecies. All'[articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "le unioni di comuni,". [\(135\)](#)

2-sexiesdecies. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-*quinquiesdecies*, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#). [\(135\)](#)

[\(130\)](#) Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157](#).

[\(131\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157](#).

[\(132\)](#) Comma inserito dalla [legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157](#).

[\(133\)](#) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157](#).

[\(134\)](#) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50».

[\(135\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157](#).

[\(136\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 56, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(137\)](#) Per la rideterminazione delle risorse di cui al presente comma, vedi l' [art. 1, comma 546, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

[\(138\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 31 marzo 2020](#).